

Causa C-609/19**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

13 agosto 2019

Giudice del rinvio:

Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (Giudice civile monocratico di primo grado di Lagny-sur-Marne, Francia)

Data della decisione di rinvio:

2 agosto 2019

Attrice:

BNP Paribas Personal Finance SA

Convenuto:

VE

I. Sintesi della controversia

- 1 Il 10 marzo 2009 VE e sua moglie hanno acquistato un bene immobile e acceso un mutuo ipotecario presso la società BNP Paribas Personal Finance (in prosieguo: la «BNP Paribas» o la «mutuante») per un importo di EUR 143 421,53, che ha generato un debito di 216 566,51 franchi svizzeri (CHF).
In seguito a mancati pagamenti è stata pronunciata la risoluzione anticipata del contratto.
- 2 Il 16 gennaio 2015 è stata disposta con provvedimento giudiziale la vendita forzata del bene. Il 20 marzo 2015 il bene è stato aggiudicato al prezzo di EUR 55 000.
- 3 Il 12 gennaio 2017 la BNP Paribas ha chiesto al giudice del rinvio l'autorizzazione al pignoramento delle retribuzioni di VE (in prosieguo: il «mutuatario» o il «consumatore»).

II. Argomenti e conclusioni delle parti

1. BNP Paribas

4 La BNP Paribas chiede, tra l'altro, quanto segue:

- dichiarare che il suo credito ammonta complessivamente a EUR 192 268,73, secondo un calcolo con saldo al 21 febbraio 2019;
- autorizzare il pignoramento delle retribuzioni di VE;
- dichiarare irricevibile la domanda di nullità del mutuo per pratica commerciale ingannevole presentata da VE o, in via subordinata, respingerla;

in subordine:

- dichiarare irricevibili le domande proposte da VE sulla base delle clausole abusive;
- dichiarare che la clausola relativa alla valuta di conto stipulata in franchi svizzeri nel mutuo non rientra tra le clausole abusive, in quanto definisce l'oggetto principale del contratto ed è redatta in modo chiaro e comprensibile;

in ulteriore subordine:

- dichiarare che la clausola relativa alla valuta di conto stipulata in franchi svizzeri nel mutuo non è abusiva in quanto non determina uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti;
- dichiarare infondate le domande proposte da VE sul fondamento delle clausole abusive.

5 La BNP Paribas sostiene che VE è stato informato in merito alla variazione del tasso di cambio al quale si esponeva e alle sue conseguenze sull'ammortamento del mutuo. Essa afferma che, pertanto, il contratto non contiene alcuna clausola abusiva.

2. VE

6 VE chiede, tra l'altro, quanto segue:

- sottoporre alla CGUE una serie di questioni pregiudiziali;
- annullare il contratto HELVET IMMO da lui sottoscritto;

in subordine:

- verificare il carattere abusivo delle clausole «Descrizione del mutuo» (clausola n. 1), «Finanziamento del mutuo» (clausola n. 2), «Apertura di un conto interno in euro o di un conto interno in franchi svizzeri per la gestione del mutuo» (clausola n. 3), «Operazioni di cambio» (clausola n. 4), «Rimborso del mutuo» (clausola n. 5), «Opzione di cambio della valuta di conto» (clausola n. 6), «Clausola di conferma delle informazioni contenute nel modulo di accettazione del mutuo» (clausola n. 7), «Rimborso del mutuo» (clausola n. 8), «Ammortamento del capitale» (clausola n. 9);
- dichiarare che tutte le menzionate clausole da 1 a 9 si considerano come non apposte ed escluderne l'applicazione;
- riqualificare i contratti HELVET IMMO e INVEST IMMO come contratti di mutuo in euro a tasso fisso con effetto dalla loro stipula, applicare un tasso di cambio di 1 euro contro 1,50 franchi svizzeri e ricalcolare il saldo dovuto;

in ulteriore subordine:

- qualora sia giudicato che la clausola implicita di indicizzazione rientra nell'oggetto principale del contratto controverso, dichiarare la nullità di tale contratto.

- 7 VE sostiene che il mutuo controverso lo espone a un rischio di cambio illimitato, che il contratto non menziona alcun rischio di cambio e non contiene i termini «rischio di cambio». Egli afferma che non gli sono state comunicate le simulazioni che consentono di informare i mutuatari, sebbene il prestito sia stato proposto in un periodo nel quale il mutuante prevedeva una variazione importante del tasso di cambio.
- 8 Di conseguenza, egli chiede che siano sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea varie questioni pregiudiziali, in particolare per valutare la conformità della giurisprudenza della Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) alle disposizioni della direttiva del Consiglio del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29). Nel merito, egli chiede che sia dichiarata la nullità del mutuo, in quanto ritiene che esso costituisca una pratica commerciale ingannevole. In subordine, sostiene che l'ammontare del credito deve essere ridotto in ragione del carattere abusivo di una clausola di indicizzazione implicita, delle clausole relative alle valute di conto e di pagamento, della mancata menzione di un «rischio di cambio», della clausola di ammortamento e della clausola relativa all'opzione di acquisto.

III. Il contratto e il contesto normativo

1. *Il mutuo controverso*

- 9 A termini del contratto controverso, il mutuante concede un prestito a tasso fisso espresso in franchi svizzeri. Il prestito è rimborsato con versamenti in euro, ma le rate mensili sono convertite in franchi svizzeri per il pagamento degli interessi e l'ammortamento del capitale su un conto denominato in franchi svizzeri.
- 10 Nell'offerta è precisato che, se la variazione del tasso di cambio determina un aumento del costo del mutuo per il consumatore, le rate mensili sono imputate prioritariamente agli interessi e la durata del prestito è prorogata di cinque anni. È inoltre precisato quanto segue: «l'importo dei pagamenti in euro resterà parimenti invariato ma sarà prorogata la durata del mutuo. Tuttavia, qualora il mantenimento dell'importo dei pagamenti in euro non consentisse di regolare la totalità del saldo entro il periodo residuo iniziale aumentato di cinque anni, aumenterebbero di conseguenza le rate in euro».
- 11 Nel caso di specie, VE ha acceso un mutuo per EUR 143 421,53; tale somma corrisponde a CFH 216 566,51. Dopo la vendita del bene, il cui prezzo è stato imputato al restante capitale dovuto, il mutuante ha chiesto il pignoramento delle retribuzioni di VE per un importo di EUR 192 268,73.

2. *Diritto dell'Unione*

- 12 Il giudice del rinvio ritiene che l'atto di diritto dell'Unione applicabile nel caso di specie sia la direttiva 93/13, in particolare i suoi articoli 3 e 4.
- 13 A termini delle conclusioni dell'avvocato generale Wahl nella causa Kásler e Káslerné Rábai (C-26/13, EU:C:2014:85, paragrafo 91 e punto 2 della conclusione): *«L'esame relativo alla chiarezza e alla comprensibilità delle clausole contrattuali deve tener conto di tutte le circostanze del caso di specie e, in particolare, delle informazioni portate a conoscenza del consumatore al momento della conclusione del contratto, e deve vertere, oltre che sull'aspetto strettamente formale e linguistico, sull'esatta valutazione delle conseguenze economiche di tali clausole e sui rapporti che possono sussistere tra esse».*
- 14 Nella sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a. (C-186/16, EU:C:2017:703, punto 51 e punto 2 del dispositivo), la Corte ha dichiarato che la chiarezza e comprensibilità di una clausola analoga a quella controversa presuppongono che essa *«sia compresa dal consumatore non solo sul piano formale e grammaticale, ma altresì in relazione alla sua portata concreta, nel senso che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa non solo essere a conoscenza della possibilità di apprezzamento o deprezzamento della valuta estera nella quale il prestito è stato contratto, ma anche valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sui*

suoi obblighi finanziari. Spetta al giudice nazionale procedere alle verifiche necessarie al riguardo».

- 15 La Corte ha ricordato che [poiché] *«il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il grado di informazione, tale obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali e, dunque, di trasparenza, introdotto dalla medesima direttiva, deve essere interpretato in modo estensivo»* (sentenza del 20 settembre 2017, Andriuc e a., C-186/16, EU:C:2017:703, punto 44 e giurisprudenza citata). Al punto 46 della medesima sentenza, la Corte precisa che tale questione deve essere esaminata dal giudice del rinvio.
- 16 La Corte ha inoltre dichiarato che *«la clausola di un contratto di credito (...) in conseguenza della quale l'intero rischio di cambio è trasferito sul mutuatario, e che non è redatta in maniera trasparente, in modo che il mutuatario non è in grado di valutare, sulla base di criteri chiari e comprensibili, le conseguenze economiche della conclusione di tale contratto, può essere ritenuta abusiva dal giudice nazionale»* (ordinanza del 22 febbraio 2018, Lupean C-119/17, non pubblicata, EU:C:2018:103, punto 31 e punto 2 del dispositivo).
- 17 Infine, nella sentenza del 20 settembre 2018, OTP Bank e OTP Faktoring (C-51/17, EU:C:2018:750), la Corte ha dichiarato quanto segue: *«L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile obbliga gli istituti finanziari a fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di adottare le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa. A tal riguardo, siffatto requisito implica che una clausola relativa al rischio di cambio sia compresa dal consumatore sia sul piano formale e grammaticale, ma anche per quanto riguarda la sua portata concreta, nel senso che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa non solo essere consapevole della possibilità di deprezzamento della valuta nazionale rispetto alla valuta estera in cui il mutuo è stato espresso, ma anche valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sui suoi obblighi finanziari»* (punto 78 e punto 3 del dispositivo). La Corte ha precisato nella medesima sentenza che *«l'articolo 4 della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso richiede che la chiarezza e la comprensibilità delle clausole contrattuali siano valutate facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnavano quest'ultima, nonché a tutte le altre clausole del contratto»* (punto 83 e punto 4 del dispositivo); infine, essa ha aggiunto che spetta al giudice nazionale rilevare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola siffatta (punto 91 e punto 5 del dispositivo).

3. Diritto nazionale

- 18 Il giudice del rinvio statuisce nella fattispecie in materia di pignoramento delle retribuzioni. Esso esercita a tal fine i poteri del giudice dell'esecuzione e deve pertanto accertare la fondatezza e l'entità del credito.
- 19 L'articolo L. 132-1 del code de la consommation (Codice del consumo), divenuto articolo L. 212-1 del medesimo codice, traspone nel diritto francese la direttiva 93/13. Tale disposizione stabilisce quanto segue:

«Nei contratti stipulati tra professionisti e non professionisti o consumatori, sono abusive le clausole che hanno per oggetto o per effetto di determinare, a danno del non professionista o del consumatore, un significativo squilibrio tra i diritti ed obblighi delle parti contraenti.

Con decreto del Conseil d'État (...) è stabilito un elenco di clausole che si presumono abusive; in caso di controversia su un contratto contenente una clausola siffatta, il professionista deve fornire la prova del carattere non abusivo della clausola controversa.

Con decreto adottato alla stesse condizioni sono determinati i tipi di clausole che, tenuto conto della gravità del pregiudizio da esse arrecato all'equilibrio contrattuale, devono essere necessariamente considerate abusive ai sensi del primo comma.

Tali disposizioni si applicano indipendente dalla forma o dal supporto del contratto. Ciò vale in particolare per ordini di acquisto, fatture, buoni di garanzia, distinte o buoni di consegna, biglietti e scontrini contenenti clausole negoziate liberamente o meno o riferimenti a condizioni generali prestabilite.

Fatte salve le regole d'interpretazione previste agli articoli da 1156 a 1161, 1163 e 1164 del Codice civile, il carattere abusivo di una clausola è valutato facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze della sua stipula, nonché a tutte le altre clausole del contratto stesso. Esso deve inoltre essere valutato tenendo conto delle clausole contenute in un altro contratto se la conclusione o l'esecuzione dei due contratti dipendono giuridicamente l'una dall'altra.

Le clausole abusive si considerano come non apposte.

La valutazione del carattere abusivo delle clausole ai sensi del primo comma non verte né sulla definizione dell'oggetto principale del contratto, né sulla perequazione del prezzo o della remunerazione al bene venduto o al servizio offerto purché le clausole siano redatte in maniera chiara e comprensibile.

Il contratto rimane applicabile in tutte le clausole diverse da quelle dichiarate abusive, qualora possa sussistere senza tali clausole.

Le disposizioni del presente articolo sono di ordine pubblico».

- 20 Il penultimo comma di detto articolo traspone l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 e costituisce il fondamento della giurisprudenza interna pertinente.
- 21 La Cour de cassation (Corte di cassazione) esclude che le clausole che definiscono l'oggetto principale del contratto possano essere considerate abusive se sono redatte in modo chiaro e comprensibile (giurisprudenza costante).
- 22 Nel 2017, in due cause nelle quali la lite verteva su un mutuo analogo a quello controverso, essa ha ricordato che spettava al giudice di merito accertare d'ufficio l'esistenza di uno squilibrio significativo.
- 23 Nel 2018, in una causa riguardante un mutuo simile a quello controverso, detto giudice ha dichiarato che la clausola che prevedeva «la conversione in franchi svizzeri del saldo delle rate mensili previo pagamento degli oneri connessi al credito [definiva] l'oggetto principale del contratto». Ha inoltre statuito che tale clausola era chiara e comprensibile per i seguenti motivi: «il mutuo è rimborsato convertendo le scadenze fisse pagate in euro, (...) tale conversione è operata in base a un tasso di cambio che può variare al rialzo o al ribasso, (...) detta variazione può comportare il prolungamento o la riduzione della durata dell'ammortamento del mutuo ed eventualmente modificare l'onere complessivo del rimborso».
- 24 Con quindici decisioni rese il 20 febbraio 2019, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha confermato sentenze di corti d'appello secondo le quali il mutuo Helvet Immo definiva l'oggetto principale del contratto, considerando che «il rischio di cambio inerente a questo tipo di mutuo [incideva] sul rimborso del credito». In tali cause, le sentenze oggetto delle impugnazioni descrivevano il meccanismo del mutuo Helvet Immo, ricordato al punto III.1 della presente decisione, e rilevavano che «il contratto [illustrava] in modo trasparente il funzionamento in concreto del meccanismo di conversione della valuta estera» e che la clausola in tal senso era chiara e comprensibile. Dette decisioni richiamano espressamente la sentenza della Corte del 20 settembre 2018, OTP Bank e OTP Faktoring (C-51/17, EU:C:2018:750).
- 25 Alcune delle decisioni sopra menzionate fanno riferimento a un «prospetto informativo corredato di simulazioni numeriche dell'impatto delle variazioni del tasso di cambio sul piano di rimborso», senza che l'assenza o la presenza di tale elemento di fatto influisca sulla decisione. L'avvocato generale, nelle sue conclusioni, proponeva di tenere conto della presenza o dell'assenza di detto elemento, peraltro richiesto dalla legislazione successiva (articolo L. 312-8 del Codice del consumo, divenuto articolo L. 313-25 del medesimo codice), per valutare la chiarezza e la comprensibilità delle clausole controverse.

IV. Motivazione del rinvio

1. L'oggetto principale del contratto

- 26 Il contratto controverso contiene varie clausole, presentate come facenti parte del meccanismo di conversione delle valute, che hanno l'effetto di includere il rischio di cambio nelle rate mensili pagate dal consumatore. Le rate mensili pagate in euro sono di importo fisso. In caso di variazione del tasso di cambio, il rimborso rappresenta una somma in franchi svizzeri inferiore a quella indicata al consumatore al momento della sottoscrizione del mutuo. Tale somma è imputata in via prioritaria agli interessi.
- 27 Il contratto di cui trattasi è quindi un mutuo denominato in valuta estera e rimborsabile in valuta nazionale, che non è stato oggetto di negoziazione individuale. Allo stato del diritto dell'Unione trasposto dal diritto nazionale, il meccanismo in questione rientra nell'oggetto principale del contratto.
- 28 Le clausole controverse riguardano le regole di imputazione dei pagamenti agli interessi, il funzionamento dei conti in franchi svizzeri, valuta di conto, e in euro, valuta di pagamento, nonché la proroga della durata del prestito. Da dette clausole risulta che, in caso di evoluzione sfavorevole del tasso di cambio, il consumatore è debitore di un capitale in euro superiore alla somma mutuata e le relative rate mensili rimborsano quasi esclusivamente gli interessi, riducendo il restante capitale dovuto solo in via residuale.
- 29 Il giudice del rinvio si interroga pertanto sul margine di valutazione di cui dispone in ordine a tali clausole: devono essere considerate come un insieme indivisibile costituente l'oggetto principale del contratto e, in quanto tali, non possono essere dichiarate abusive, purché siano chiare e comprensibili? Oppure si deve ammettere che clausole siffatte possano essere considerate individualmente come abusive, con l'eccezione, già prevista dalla giurisprudenza, della clausola che prevede il rimborso in valuta estera?

2. La conoscenza da parte del mutuatario del contesto economico prevedibile come elemento di valutazione della chiarezza e comprensibilità della clausola

- 30 Risulta che il mutuatario ha ricevuto una quantità notevole di informazioni prima di sottoscrivere il prestito. Dai documenti del fascicolo emerge che tali informazioni insistevano sulla stabilità della parità euro-franco svizzero. Il consumatore ha quindi potuto considerare che il rischio della sua obbligazione era collegato ad altri elementi, parimenti comunicati dal mutuante, quali il costo della conversione valutaria o il carattere fisso del tasso di interesse.
- 31 L'offerta di credito descrive un meccanismo secondo cui le rate mensili, in euro, ammortizzano un prestito espresso in franchi svizzeri. Il rischio di cambio risulta dalla combinazione di diverse clausole. VE sottolinea che nell'offerta non è utilizzata l'espressione «rischio di cambio».

- 32 Dai documenti depositati agli atti risulta che, in periodi di tensioni sui mercati finanziari, alcune valute, in particolare il franco svizzero, appaiono come «beni rifugio» che tutelano i detentori contro le fluttuazioni proprie di un simile contesto. Alla luce dei documenti versati agli atti, tale circostanza poteva essere nota al mutuante al momento della sottoscrizione, il che risulta verosimile in considerazione della competenza e delle conoscenze inerenti alla sua qualità di creditore professionista.
- 33 La legislazione nazionale e la giurisprudenza invitano il giudice a considerare l'offerta in modo oggettivo, senza tenere conto di tale contesto, ad esempio prendendo a riferimento simulazioni numeriche che mostrino le conseguenze dell'evoluzione del tasso di cambio sul costo del prestito, ma senza necessariamente esigere detto elemento. La giurisprudenza della Corte fa riferimento alla nozione di trasparenza nell'esame della chiarezza e della comprensibilità di una clausola facente parte dell'oggetto principale del contratto.
- 34 Il giudice del rinvio si interroga quindi sulla portata in concreto di tale nozione per il mutuatario, che non conosce le conseguenze delle tensioni economiche sull'evoluzione del tasso di cambio e doveva, o meno, essere informato del rischio ulteriore costituito dal contesto economico in cui egli ha assunto la propria obbligazione.
- 35 Indirettamente sorge la questione relativa alla valutazione della buona fede del mutuante, le cui competenze gli consentivano di analizzare siffatta evoluzione prevedibile. A tale proposito, VE ha prodotto previsioni economiche della Banca centrale svizzera, anteriori al mutuo, e ritiene oggi che esse fossero note al mutuante.

Questioni pregiudiziali

- 36 Il tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (Giudice civile monocratico di primo grado di Lagny-sur-Marne, Francia) sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni:
- 1) Se l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che costituiscono l'oggetto principale di un mutuo denominato in valuta estera e rimborsabile in valuta nazionale e non possono essere considerate isolatamente le clausole che prevedono rimborsi a scadenze fisse imputati in via prioritaria agli interessi, il prolungamento della durata del contratto e l'aumento delle rate per il pagamento del saldo, il cui importo [può] aumentare in misura significativa a seguito delle variazioni del tasso di cambio.
 - 2) Se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che le clausole che prevedono pagamenti a scadenze fisse imputati in via prioritaria agli interessi, il prolungamento della durata del contratto e l'aumento delle rate per il pagamento del saldo, il cui importo [può]

aumentare in misura significativa a seguito delle variazioni del tasso di cambio, provocano uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, segnatamente in quanto espongono il consumatore a un rischio di cambio sproporzionato.

- 3) Se l'articolo 4 della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che esso impone che la chiarezza e la comprensibilità delle clausole di un contratto di mutuo denominato in valuta estera e rimborsabile in valuta nazionale siano valutate facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, al contesto economico prevedibile, nella fattispecie le conseguenze delle difficoltà economiche degli anni dal 2007 al 2009 sulle variazioni del tasso di cambio, tenendo conto delle competenze e delle conoscenze del creditore professionale e della sua buona fede.
- 4) Se l'articolo 4 della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che impone che la chiarezza e la comprensibilità delle clausole di un contratto di mutuo denominato in valuta estera e rimborsabile in valuta nazionale siano valutate verificando se il mutuante, il quale dispone delle competenze e delle conoscenze di un professionista, abbia comunicato al consumatore informazioni, in particolare numeriche, unicamente oggettive e astratte, che non tengono conto della possibile incidenza del contesto economico sulle variazioni dei tassi di cambio.